

Troppi decibel dal calcetto, risarciti i vicini...

Riconosciuto il danno biologico ed esistenziale a una famiglia residente nei pressi di un centro sportivo dove i campi da tennis erano stati adibiti al football. Condannati i titolari della struttura ricreativa, ma anche il Comune che ha rilasciato le autorizzazioni e non è intervenuto per tempo

Già il tic toc della pallina da tennis non li riempiva di gioia. Ma le grida dei giocatori di calcetto, a due passi dalla villa, gli hanno fatto proprio saltare i nervi. Non a torto, ha sentenziato il Tribunale civile, che ha condannato non soltanto il centro sportivo ma anche il Comune a risarcire ai vicini di casa 21 mila euro per i danni "biologici" ed "esistenziali" causati dal nervosismo e dallo stress indotti dalle grida dei calciatori. A intentare la causa nel 1994 era stata una coppia di Cassina de' Pecchi, la cui villa nel verde confinava con un centro sportivo forte di 4 campi da tennis in terra battuta e due in cemento. Tre di essi, a un certo punto, erano stati trasformati dal Tennis club in campi non più da tennis ma da calcetto, e questo sebbene il contratto di locazione stipulato tra il Comune e il Tennis club vietasse espressamente ogni forma di diverso utilizzo dei campi. Cominciano così le partite serali di calcetto, che secondo quanto i denunciati lamentavano al Tribunale, vedevano i giocatori "abbandonarsi ad atteggiamenti molto rumorosi, a schiamazzi di vario genere, a una serie di insolenze e turpiloqui tutti i pomeriggi e fino alle 23,30". Nella percezione degli abitanti della villa, si legge nell'esposto, "le immissioni rumorose diventano insostenibili e rendono impossibile lo svolgimento delle normali attività quotidiane". Dalla villa si è passati così al contrattacco: esposti alla polizia municipale, reclami all'Asl, causa civile. Il Tribunale dispose anche una perizia tecnica per accertare la tollerabilità o meno delle immissioni rumorose, e il consulente, dopo aver effettuato le necessarie misurazioni, concluse per l'esistenza di una situazione di rumorosità "di gran lunga superiore" a quella che la giurisprudenza definisce "normalmente tollerabile". Il giudice, proprio sulla base di questo "comprovato dato delle immissione di rumori eccedenti la normale tollerabilità" e della "persistente violazione del diritto alla salute anche sotto il profilo del diritto alla quiete ordinaria e allo svolgersi della normale vita di relazione", ha deciso che la richiesta dei denunciati di inibire l'uso a calcetto dei campi da tennis meritava "pieno accoglimento". Tutta l'istruttoria espletata e tutte le testimonianze, ha premesso il giudice, "si sono allineate alle valutazioni dei dati raccolti e misurati dal consulente tecnico", che hanno rilevato "una notevole differenza di decibel tra il rumore di fondo esistente e il risultato prodotto dai rumori delle partite di calcetto". Ed è a questo punto che il giudice è passato alla valutazione dei danni patiti dai denunciati. "Solo la signora è risultata aver riportato un danno biologico del 5 per cento a causa dell'immissione di rumore", per lei c'era un nesso di causalità tra rumore e nervosismo che invece non è stato rilevato nel marito e nei figli. A tutti, invece, il giudice ha riconosciuto il danno esistenziale consistente nel "fastidio, nel disturbo psicologico, nello stress che l'individuo deve sopportare in presenza di questi rumori". Ma chi doveva risarcire gli abitanti della villetta? Solo il Tennis club? No, ad esso spettava l'80 per cento della responsabilità. Ma il 20 per cento "di corresponsabilità" il Tribunale lo ha addebitato anche al Comune "in quanto ben diverso avrebbe potuto e dovuto essere l'atteggiamento degli uffici tecnici in sede sia di monitoraggio sia di rilascio delle autorizzazioni alle trasformazioni", tanto più "partendo dal presupposto che il contratto di locazione con il tennis club non poteva consentire l'avallo delle modificazioni avvenute", e che dunque "molto più consistente avrebbe dovuto essere anche l'intervento a mano a mano che venivano evidenziati i reclami".